ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Gli enti sportivi dilettantistici:
le collaborazioni nella riforma dello sport

I rapporti di lavoro sportivo nella riforma: inquadramento generale

Dott. Donato Foresta

16 giugno 2023

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

AGENDA

Inquadramento generale della riforma dello sport per le collaborazioni sportive

Donato Foresta

Vice Presidente Commissione Enti Non Profit e Cooperative Sociali Odcec Milano

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

INTRODUZIONE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLO SPORT – LE TAPPE DEL PERCORSO

LEGGE DELEGA 8.8.2019, N.86

➔ Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

DECRETI LEGISLATIVI

[I – Ordinamento sportivo]

II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo [d.lgs. 28.02.2021 n.36]

III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo [d.lgs. 28.02.2021 n.37]

IV – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi [d.lgs. 28.02.2021 n.38]

V – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi [d.lgs. 28.02.2021 n.39]

VI – Sicurezza nelle discipline sportive invernali [d.lgs. 28.02.2021 n.40]

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

L'AGENDA DELLE ENTRATE IN VIGORE

RIFORMA DELLO SPORT		
entrata in vigore		
1° luglio 2023	**DLgs. 28.2.2021 n. 36**	
1° gennaio 2022	ART.10	*Riconoscimento ai fini sportivi*
1° gennaio 2022	Art. 39.	*Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili*
1° gennaio 2022	Art. 40.	*Promozione della parità di genere*
1° gennaio 2022	TITOLO VI	*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO*
1° gennaio 2023	**DLgs. 28.2.2021 n. 37**	*rapporti di rappresentanza degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*
1° gennaio 2023	**DLgs. 28.2.2021 n. 38**	*riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*
31 agosto 2022	**DLgs. 28.2.2021 n. 39**	*semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*
1° gennaio 2022	**DLgs. 28.2.2021 n. 40**	*sicurezza nelle discipline sportive invernali*

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

(modifica al d.lgs. 36/2021): Evoluzione e stato attuale

1 ➔ D.Lgs. 36/2021 (c.d. "Riforma Spadafora") entrata in vigore disciplina del lavoro sportivo 1° GENNAIO 2023

2 ➔ DECRETO CORRETTIVO della "Riforma Spadafora"

7.7.2022 ➔ approvato "in prima lettura" dal Consiglio dei Ministri

Sett. 2022 ➔ intesa dalla Conferenza delle Regioni e acquisizione pareri delle Commissioni parlamentari

28.09.2022 ➔ approvazione finale da parte del Consiglio dei ministri

5.10.2022 ➔ d.lgs. 163/22 (in G.U. 2.11.2022, n.256)

*29.12.2022 ➔ d.l.198/2022 (L.14/2023) ➔ **rinvio al 1° LUGLIO 2023***

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LEGGE DELEGA 86/2019 – LAVORO SPORTIVO

- Carattere sociale e preventivo-sanitario dello sport
- **Profilo del lavoratore sportivo e definizione disciplina in materia assicurativa, previdenziale, fiscale**
- **Formazione lavoratori sportivi con attenzione anche alla crescita culturale/educativa (carriera duale, fine carriera)**
- Tutela e benessere degli animali impiegati in attività sportive
- **Specificità dello sport e del lavoro sportivo, pari opportunità**
- Tutela della salute e sicurezza dei minori attraverso obblighi informativi
- Disciplina delle collaborazioni amm.vo-gestionali non professionali
- Riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie
- Riordino della mutualità nello sport «professionistico»

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LE FIGURE DI LAVORATORE SPORTIVO

E' LAVORATORE SPORTIVO

- Atleta
- Allenatore
- Istruttore
- Direttore Tecnico
- Direttore Sportivo
- Preparatore atletico
- Direttore di gara
- Ogni tesserato che svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (escluse quelle amministrativo-gestionali) → sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O DILETTANTISTICO

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA

VERSO UN CORRISPETTIVO

No amatori/volontari

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLO SPORT – TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Collaborazione coordinata e continuativa (art.409 co.1 n.3 c.p.c.)
- ~~Lavoro occasionale (art.54bis D.L. n.50/17)~~
- ~~Art. 67, co.1, lett. m) TUIR ➔ solo per gli AMATORI~~

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLO SPORT – TUTELE PER LE CO.CO.CO.

D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»

Art. 2, co.1 ....

si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro ***prevalentemente*** *personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*

CONFERMATO L'ART.2, CO.2, lett. d) del JOBS ACT

Art. 2, co.2

.....La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLO SPORT – PRESUNZIONE DI CO.CO.CO.

Il lavoro sportivo **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo**, nella forma della COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente

A) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 18 ore settimanali**, **escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (gare)**

B) le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS di appartenenza

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

AREA SPORTIVA PROFESSIONISTICA E AREA SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'area del professionismo è composta dalle **società** che **svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative** nei settori che, indipendentemente dal genere conseguono la relativa qualificazione dalle FSN, DSA, EPS secondo le norme emanate dalle FSN e dalle DSA stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale

L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1- *ter*, **che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica**, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO: SETTORE PROFESSIONISTICO

1.Calcio: serie A, B, C (lega Pro);
2.Ciclismo: gare strada e pista approvate dalla Lega ciclismo;
3.Golf;
4.Pallacanestro: serie A1 maschile.

Il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di LAVORO SUBORDINATO

L'approvazione, secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, è CONDIZIONE DI EFFICACIA del contratto

Costituisce oggetto di contratto di LAVORO AUTONOMO quando ricorre **almeno uno** dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta **nell'ambito di una singola manifestazione sportiva** o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo **non** sia contrattualmente **vincolato** per ciò che riguarda la **frequenza a sedute** di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non superi otto ore settimanali** oppure **cinque giorni ogni mese** ovvero **trenta giorni ogni anno**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «SUBORDINATO» Professionistico e Dilettantistico

Disciplina speciale che ricalca la L.91/81:

- non si applicano le norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie (art.18 SdL per reintegrazione) o sul licenziamento collettivo (riduzione del personale)
- non si applicano alcune norme dello «Statuto dei Lavoratori» incompatibili con ordinamento sportivo (es. impianti audiovisivi, accertamenti sanitari, sanzioni disciplinari ~~riconoscimento mansioni superiori~~)
- contratto a termine fino a 5 anni (rinnovabile)
- possibilità di clausole compromissorie
- divieto di clausole di non concorrenza

Riferimenti

Dott. Donato Foresta

donato.foresta@veritax.it